

Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.

Art. 3

(Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga)(1)

- 1.** La Direzione centrale competente in materia di valanghe elabora e aggiorna la Carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di valanga (CLPV) in scala almeno 1: 25.000.
- 2.** La CLPV è approvata con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
- 3.** Il decreto di cui al comma 2 è comunicato agli Enti interessati fra cui, in particolare, i Comuni i quali provvedono a recepire la CLPV su cartografia da allegarsi allo strumento urbanistico generale.
- 4.** Nelle aree considerate dalla CLPV come soggette a pericolo di valanghe si applica la disciplina prevista per le aree a pericolosità molto elevata (P4) definita dal piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Note:

- 1** Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 28/2017